

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

La Chiesa, luogo e strumento della Salvezza di Cristo, svolge la sua missione nativa soprattutto nella preghiera amorosa e sponsale da cui promana e fluisce ogni suo ministero pastorale. Questa dimensione è da sempre rappresentata in modo speciale anche dai Capitoli dei canonici.

In data 6 maggio 2017 (cf. Decr. 20/2017), il mio predecessore approvava e promulgava lo Statuto del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno, con validità *ad experimentum* per la durata di tre anni.

Volendo dare un nuovo assetto e accogliendo le nuove istanze del diritto, ho ritenuto di rivedere e riformulare lo Statuto.

Acquisito il parere del Consiglio presbiterale, riunitosi in data 27 settembre 2022;

visto il legittimo atto capitolare del 18.01.2023 (N.S. prot. 014 del 20.01.2023) con la recezione delle opportune osservazioni;

col presente Decreto, a norma dei can. 94, 95 e 505 del *C.J.C.*,

## APPROVO E PROMULGO LO STATUTO DEL CAPITOLO METROPOLITANO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI SALERNO

che andrà in vigore dal 2 febbraio c.a., abrogando il precedente e ogni altra norma o regolamento contrario.

---

### CAPO I

#### COMPITI DEL CAPITOLO

##### Art. 1

Sulla base delle Tavole di fondazione e degli Statuti precedenti, a norma dei canoni 503 – 510 del *C.J.C.*, sussiste e gode di personalità giuridica canonica il Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Salerno.



## Art. 2

Il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Cattedrale di Salerno; spetta al Capitolo adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Arcivescovo (cfr. can. 503 del *C.J.C.*).

§ 1 – Nello spirito del n. 41 della *Sacrosanctum Concilium* il Capitolo dei canonici è chiamato ad esprimere la vicinanza del presbiterio all'Arcivescovo nell'atto di presiedere la Liturgia nella chiesa Cattedrale.

In particolare il Capitolo è tenuto:

- a) partecipare alle solenni liturgie presiedute dall'Arcivescovo;
- b) celebrare quotidianamente la santa Messa e la Liturgia delle Ore nelle modalità e i tempi stabiliti dal Capitolo d'intesa con il canonico parroco della Cattedrale;
- c) attendere all'azione liturgica in Cattedrale, in particolare al sacramento della Penitenza e della Confermazione, quando delegato dall'Arcivescovo, il tutto per l'utilità spirituale dei fedeli;
- d) attendere ai compiti ed esprimere i pareri richiesti dall'Arcivescovo;
- e) coadiuvare e consigliare il canonico parroco della Cattedrale circa il buon andamento della vita e delle attività inerenti la Chiesa Cattedrale.

## Art. 3

L'Arcivescovo può affidare al Capitolo della Cattedrale anche il compito di concorrere a preservare e promuovere il patrimonio di beni mobili e immobili, materiali e immateriali, al fine di dare continuità e lustro alla comunità cristiana, in ambito liturgico e culturale, collaborando strettamente in questo compito con l'Ufficio Liturgico e l'Ufficio preposto ai Beni Culturali dell'Arcidiocesi, nonché con altre istituzioni che possono interagire per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico della Chiesa Cattedrale.

## Art. 4

Il Capitolo Metropolitano nelle funzioni liturgiche solenni, ha diritto di precedenza su tutto il Clero dell'Arcidiocesi, eccetto il Vicario Generale.

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

*Handwritten signature or initials.*

## CAPO II

### COMPOSIZIONE DEL CAPITOLO

#### Art. 5

§ 1 – Il Capitolo Metropolitanamente si compone di 12 Canonici *De numero* – tra cui si annovera anche il parroco della parrocchia Santi Matteo e Gregorio (Cattedrale), sentito il parere del Capitolo dei canonici per la sua nomina –, dei Canonici sovranumerari e dei Canonici onorari.

§ 2 – I Canonici *De numero* sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi, possono esercitare i diritti e godere dei privilegi che tale Ufficio comporta, hanno voce attiva e passiva, determinando con il loro voto gli atti collegiali, unitamente ai canonici che ne hanno diritto.

§ 3 – I Canonici che hanno compiuto gli 80 anni di età o che per ragioni di salute sono di fatto stabilmente impediti ad assolvere all'Ufficio canonico sono dichiarati sovranumerari: sono dispensati dagli impegni capitolari, mantenendo tutti i diritti acquisiti; partecipano alle attività del Capitolo, mantenendo tutte le prerogative connesse al loro ufficio.

§ 4 – Il Capitolo può avere dei Canonici onorari, scelti e nominati dall'Arcivescovo per meriti particolari e per aver dato lustro al presbiterio, come Vescovi emeriti o presbiteri che hanno ricoperto incarichi anche fuori dall'Arcidiocesi.

§ 5 – I Canonici onorari, pur non essendo obbligati al servizio corale, sono caldamente invitati a parteciparvi. Non prendono però parte alle adunanze e alle decisioni capitolari non avendo voce né attiva, né passiva e non potendo esercitare alcun Ufficio all'interno del Capitolo.

§ 6 – L'età necessaria per poter essere annoverato tra i Canonici della Cattedrale è di anni 45, con almeno 10 anni di ministero presbiterale.

#### Art. 6

I Canonici sono nominati dall'Arcivescovo, udito il Capitolo, tra i presbiteri diocesani che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale (cfr. can. 509 del C.J.C.).

#### Art. 7

Ogni nuovo Canonico prenderà possesso del proprio ufficio attraverso la Professione di fede da emettere davanti all'Ordinario. Riceverà poi, in Cattedrale, durante una celebrazione liturgica capitolare, l'immissione nel nuovo ufficio (cfr. can. 833 del C.J.C.).

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

### CAPO III

#### UFFICI CAPITOLARI

##### Art. 8

Il Capitolo è presieduto da un Canonico, eletto dal Capitolo stesso a maggioranza assoluta dei canonici numerari e sovranumerari e confermato dall'Arcivescovo secondo i canoni 507 e 509 § 1 del C.J.C.

Il presidente rimane in carica per 5 anni rinnovabili e presiede il Capitolo, lo rappresenta e ne designa eventuali sostituti delegati dal Presidente per quei servizi che i titolari sono impossibilitati ad espletare, ne dirige e coordina l'attività a norma del diritto, pur restando un *Primus inter pares*.

##### Art. 9

Il presidente del Capitolo assume la legale rappresentanza dell'Ente nell'ambito dell'Ordinamento civile, con tutti i diritti e i doveri conseguenti. Ciò non toglie che tale rappresentanza possa essere attribuita al canonico amministratore o ad altra figura da deliberazione del Capitolo stesso.

##### Art. 10

Il Capitolo elegge al suo interno a maggioranza assoluta: l'amministratore del Capitolo e il Segretario. L'amministratore cura l'amministrazione economica del Capitolo e dei suoi beni. In particolari circostanze può anche assumere la funzione di Legale Rappresentante. Al Segretario spetta curare la redazione dei verbali delle riunioni capitolari e la custodia dell'archivio corrente del Capitolo. Sarà cura del Segretario trasmettere alla Curia Arcivescovile copia dei verbali e degli atti di maggiore importanza.

##### Art. 11

Tutti gli uffici capitolari vengono conferiti per cinque anni – fatta eccezione per il canonico Penitenziere –, facendo in modo che nel caso di un canonico *De numero*, che ricopra un ufficio capitolare, nel caso del raggiungimento dell'età per essere sovranumerario, avrà l'onere di completare il quinquennio dell'Ufficio canonico ricoperto, compatibilmente alla propria disponibilità e alle condizioni di salute.

##### Art. 12

Tra i canonici l'Arcivescovo nomina il Penitenziere della Cattedrale *ad nutum*. Il Penitenziere ai sensi del can. 508 del C.J.C., ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica.

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

AB

Inoltre, l'Arcivescovo può anche nominare un Vicepenitenziere, scelto tra il Clero diocesano o religioso.

#### **Art. 13**

I Canonici sono membri del Sinodo diocesano e hanno l'obbligo di parteciparvi (can. 463 § 1, 3 del C.J.C.).

Parimenti il Capitolo, è invitato al Concilio provinciale (can. 443 § 5 del C.J.C.) e possono esprimersi solo attraverso il voto consultivo.

#### **Art. 14**

Tra i Canonici viene eletto un rappresentante all'interno del Consiglio Presbiterale diocesano.

### **CAPO IV**

#### **INSEGNE CANONICALI**

#### **Art. 15**

Le insegne canonicali, genericamente previste dal can. 506 § 2 del C.J.C., sono: abito talare, cotta e mozzetta di colore paonazzo. Le insegne possono essere indossate anche fuori della Chiesa cattedrale ogni qualvolta i Canonici rappresentino l'Arcivescovo o il Capitolo, ma non al di fuori dei confini dell'Arcidiocesi.

#### **Art. 16**

I Canonici insigniti dalla Santa Sede di titoli onorifici non possono usare le relative insegne come veste corale.

#### **Art. 17**

Il titolo di precedenza in Capitolo spetta al Presidente e agli altri canonici, secondo l'anzianità di nomina.

### **CAPO V**

#### **OBBLIGHI CORALI E MINISTERIALI**

#### **Art. 18**

Il Capitolo dedicherà ogni collaborazione in Cattedrale al ministero del Sacramento della riconciliazione, specie nei giorni di maggiore concorso di popolo e nel giorno in cui viene amministrato il sacramento della Confermazione. All'inizio dell'anno, il presidente del Capitolo concorderà con il



parroco canonico della Cattedrale il calendario degli eventi nei quali possibilmente si richiede la necessità della presenza dei canonici per garantire le celebrazioni dell'art. 19 del presente Statuto.

#### Art. 19

§ 1 – Il Capitolo è tenuto a dare la propria disponibilità per le celebrazioni in preparazione alla festa di S. Matteo e alla festa di S. Gregorio VII.

§ 2 – Il Capitolo dei Canonici è tenuto a partecipare alla celebrazione e alle Messe Pontificali presiedute in Cattedrale dall'Arcivescovo, appresso elencate:

- Epifania;
- Messa Crismale;
- Pasqua di Risurrezione;
- Pentecoste;
- Traslazione di S. Matteo (6 maggio);
- S. Gregorio VII (25 maggio);
- Dedicazione della Chiesa Cattedrale (13 luglio);
- Santi Martiri salernitani (30 agosto);
- S. Matteo Apostolo ed Evangelista (21 settembre);
- Un giorno del settenario della commemorazione di tutti i fedeli defunti;
- Natale.

#### Art. 20

Il Canonico penitenziere, o vice penitenziere quando costituito, assicura la sua presenza in Cattedrale la Domenica e nelle feste di precetto, a ridosso della celebrazione della Messa secondo l'orario concordato con il Parroco.

#### Art. 21

Sono esentati dagli obblighi capitolari:

- il Penitenziere mentre attende alle confessioni sacramentali;
- chi è infermo o impossibilitato per grave causa da giustificare per iscritto al Capitolo;
- chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali per il clero;
- chi, con il consenso del Capitolo, è assente per utilità del medesimo;
- chi è incaricato dall'Arcivescovo per altri Uffici Pastorali e Ministeriali dell'Arcidiocesi.

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

**Art. 28**

La perdita dell'ufficio di canonico della Cattedrale si ha nei casi previsti dai cann.184–196 del C.J.C.

**Art. 29**

In caso di assenza o inadempienza prolungata e ingiustificata da parte di uno dei suoi membri, il Capitolo verifica quali procedure siano da intraprendere per affrontare la situazione e risolverla fraternamente. Qualora non si trovino vie di soluzione, il caso viene demandato all'Arcivescovo.

**Art. 30**

Le esequie di un Canonico si svolgeranno nella Cattedrale, se non ha espresso volontà diversa, e i canonici hanno l'obbligo di partecipare. La sepoltura avverrà nella cappella cimiteriale del Capitolo, se non stabilito diversamente.

**Art. 31**

Ogni canonico è tenuto a celebrare tre Sante Messe di suffragio per il canonico defunto. Nel settenario della Commemorazione di tutti i defunti o comunque nel mese di novembre, il Capitolo celebrerà in Cattedrale una S. Messa in suffragio degli Arcivescovi e dei Canonici defunti.

**Art. 32**

Il presente Statuto andrà in vigore con l'approvazione dell'Arcivescovo ed avrà validità *ad experimentum atque ad quinquennium*.

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate o integrate dal Capitolo stesso con un atto deliberativo a maggioranza assoluta seguita dall'approvazione dell'Arcivescovo (cfr. can. 505 del C.J.C.).

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 20 gennaio 2023

Vol. XVI, Decr. 002/2023

  
Sac. Sergio Antonio Cipone  
Vice Cancelliere Arcivescovile



  
✠ ANDREA BELLANDI  
Arcivescovo Metropolita